

18 MAR 2026



## STATUTO

### IL VIAGGIO DI MARTA ETS

#### **Art. 1 Costituzione**

È costituita l'Associazione Il viaggio di Marta ETS. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### **Art. 2 Sede Legale e Durata**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Segrate (MI) e ha durata illimitata. Con proprio atto il QUODirettivo potrà spostare la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

#### **Art. 3 Scopo e attività**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, in Italia e all'estero.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare impegnandosi ad aiutare i minori affetti da malformazioni congenite agli arti inferiori e alla colonna vertebrale e le loro famiglie, offrendo loro supporto per rispondere alle problematiche legate a queste patologie e, comunque, per affrontarne le conseguenze sia acute che croniche. Principalmente l'Associazione si prefigge di intervenire nei casi di dismetrie e deformità agli arti inferiori.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d. Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e a contrasto della povertà educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [d. Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [(d. Lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)].

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, porre in essere le seguenti attività:

- a) proporsi quale punto di incontro, di aiuto e di supporto materiale, psicologico ed informativo per i soggetti e le loro famiglie interessati dalle patologie di dismetria e deformità degli arti inferiori e della colonna vertebrale;
- b) contribuire attraverso il confronto ed il supporto, anche economico, alle famiglie di soggetti malati, dando aiuto ed assistenza diretta ed indiretta. Il supporto economico avverrà mediante l'erogazione di fondi a favore delle famiglie di soggetti interessati da patologie di dismetria e deformità degli arti inferiori e della colonna vertebrale, al fine di migliorarne



l'assistenza a domicilio, nonché a favore di altri Enti pubblici, Enti del Terzo Settore ed enti esteri a questi equiparabili con finalità analoghe;

- c) contribuire al miglioramento dell'assistenza per i malati ricoverati e non, sia direttamente sia attraverso le strutture pubbliche disponibili;
- d) contribuire, attraverso il confronto con i centri di cura pubblici e privati, al miglioramento dell'assistenza dei soggetti interessati da patologie di dismetria e deformità degli arti inferiori e della colonna vertebrale;
- e) promuovere attività di sensibilizzazione in ordine alle patologie relative alla dismetria e deformità degli arti inferiori e della colonna vertebrale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e nei limiti delle vigenti norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 4 Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione e destinati a incremento del patrimonio;
- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni vincolate per volontà del donatore o per decisione dell'organo amministrativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- eredità, donazioni e legati non destinati espressamente a patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

901A  
53  
W

#### **Art. 5 Regolamento**

L'associazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente statuto, anche da un Regolamento interno se predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Agenzia della  
C

#### **Art. 6 Organi sociali**

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, se nominato.

## **Art. 7 Soci**

I soci (si seguito anche detti associati) sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, ammessi a tale qualità da una delibera del Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

E' espressamente vietata l'ammissione di soci temporanei.

I soci, siano persone fisiche, enti o società, sono tenute al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, purché iscritto nel libro degli associati da almeno un mese, ha diritto di voto in Assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number 343.

## **Art. 8 Prestazione dei soci e volontari**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti della normativa vigente e qualora sia necessario per lo sviluppo delle proprie attività e per l'attuazione dei progetti.



## **Art. 9 Perdita della qualifica di socio**

Coloro i quali desiderino diventare soci dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, munita di presentazione di un socio, che, dopo averla vagliata, deciderà motivatamente sull'ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione dell'Associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, se approvato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, che risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La qualità di socio si perde, in caso di persona fisica, per decesso, recesso o esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde, in caso di ente giuridico, per cessazione dell'ente per qualunque causa, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo attraverso qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo delibera la decadenza del socio per morosità.

Il socio che recede o viene escluso o decade resta comunque responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.



## **Art. 10 Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita dai soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima dalla data della lettera di convocazione e siano in regola con le quote associative.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina gli indirizzi generali per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali perseguiti dall'associazione;
- b) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

## **Art. 11 Funzionamento e convocazione dell' Assemblea dei soci**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e ogniquale volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In tal caso il Consiglio Direttivo è tenuto alla convocazione dell'Assemblea entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione postale, ovvero via telefax o posta elettronica per coloro che avranno lasciato gli appositi indirizzi, spedita

agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

L'intervento in Assemblea, quando previsto nell'ordine del giorno, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci possono essere convocati in Assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria.

Per l'Assemblea straordinaria, anche in caso di deliberazione relativa alle modifiche statutarie, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita laddove siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione, essa delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

La deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Nel computo delle presenze all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Ogni socio ammesso a partecipare all'Assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto altro Socio. Non è ammessa più di una delega per associato.

In apertura di ogni Assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più Scrutatori.

ANF

B

2

Atto della G. Uff. 12

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 12 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a sette membri, come definito dall'assemblea di nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci tra gli associati persone fisiche ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati.

I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

La carica di consigliere è "ad personam" e non può essere oggetto di delega.

In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'Assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea decidendo i soggetti da sostenere e le manifestazioni da svolgere e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

- b) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, sui rigetti e sui provvedimenti di esclusione, e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi ed i termini di versamento;
- c) nominare il Presidente, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente del Vice Presidente che svolge le funzioni del Presidente in sua assenza;
- d) nominare il consigliere delegato, o il gruppo di consiglieri, che si assumerà l'incarico di gestire l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento della Associazione e delle sue manifestazioni;
- e) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- h) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali e sulla designazione dei delegati della Associazione
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, quando occorre e quando la sua convocazione è richiesta da almeno due componenti, e, in ogni caso, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo o rendiconto.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza

Il Consiglio nominerà un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri, o tra i soci, commissioni di lavoro per approfondire temi di interesse dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 13 Il Presidente**

Il Consiglio nomina al suo interno, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio, il Presidente; può altresì nominare un Vice-Presidente, con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

### **Art. 14 Spettanze**

Tutte le cariche, ad eccezione dell'Organo di controllo, si intendono gratuite e non sono previsti rimborsi spese.

### **Art. 15 Organo di controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

#### **Art. 16 Esercizio sociale.**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 17 Bilancio**

Il Bilancio della Associazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, e nei quindici giorni precedenti l'Assemblea il Bilancio dovrà rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci. Esso deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.

#### **Art. 18 Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

#### **Art. 19 Controversie**

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

**Art. 20 Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina degli Enti di Terzo Settore, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

P. G. M. -  
Andrea Franceschi

Elena Scotti Maria Angela  
Benedicini

20/3

5

13



18 MAR 2026



